



Originale

COMUNE DI CASELETTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE – ART.
20 DEL D. LGS. 175/2016. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventitre addì diciotto del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari "Bruno Caccia" del Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BANCHIERI Pacifico - Sindaco	Sì
2. MOTRASSINO Giorgio - Vice Sindaco	Sì
3. GALLICCHIO Simona - Assessore	Giust.
4. GRANERO Andrea - Consigliere	Sì
5. SPALLONE Biagio - Consigliere	Sì
6. IGUERA Federico - Consigliere	Sì
7. MARTINI Giorgio - Consigliere	Sì
8. RIGOLETTI Roberto - Consigliere	Giust.
9. TURBIL Giorgio - Consigliere	Sì
10. DEVERS Marco - Consigliere	Sì
11. BUNINO Aldo - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 9	
Totale Assenti: 2	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BANCHIERI Pacifico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE.

IL SINDACO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 5.10.2017, provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP, in sede di ricognizione straordinaria delle partecipate, non si individuava alcuna delle partecipazioni esistenti, oggetto di alienazione o assoggettamento alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 del TUSP è obbligo dell'Amministrazione procedere alla ricognizione periodica delle partecipazioni in Società;

VISTO che ai sensi del predetto TUSP (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TUSP;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, TUSP.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP– ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, TUSP;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, TUSP;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e

promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nelle schede n. 1 e n. 2, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, TUSP;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Revisore dei conti ex art. 239, c. 1, lett. b, del TUEL;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1)- DI PRENDERE ATTO e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, accertandole come dalle schede n. 1 e n. 2, che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2)- DI DARE ATTO che non sussistono presupposti normativi per procedere all'alienazione di alcuna delle partecipazioni esistenti;

3)- DI DISPORRE che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Tesoro ed alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, D.L. 90/2017;

4)- DI DARE ATTO che questa deliberazione sarà pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 12/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Alberto CANE

Visto il parere sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 12/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MILETTO Rag. Marco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Sentita la relazione del Segretario Comunale;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

Successivamente, su proposta del Presidente, con voto separato, espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	9
Consiglieri votanti	9
Astenuti	0
Voti favorevoli	9
Voti contrari	0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
BANCHIERI Pacifico

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 22/12/2023 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Caselette , lì 22/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CANE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/12/2023 al 06/01/2024, come prescritto dall'art. 124, comma 1. Del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami

Caselette, lì 08/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CANE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[x] è divenuta esecutiva in data 02/01/2024 ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Caselette, lì 22/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alberto CANE